

Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati


**Regolamento dell'organismo di vigilanza
ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001
C.S.I. Consorzio servizi integrati**

INDICE

- Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.**
- Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO.**
- Articolo 3 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO.**
- Articolo 4 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO.**
- Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**
- Articolo 6 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- Articolo 7 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- Articolo 8 - DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- Articolo 9 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**
- Articolo 10 - GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ODV**
- Articolo 11 - ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA**
- Articolo 12 - UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE**
- Articolo 13 - AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI**
- Articolo 14 - RINUNCIA DEL COMPONENTE**
- Articolo 15 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO**
- Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE**
- Articolo 17 - COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- Articolo 18 -. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.**

Articolo 1- SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1.1. È istituito presso il Consorzio servizi integrati (di seguito per brevità C.S.I.) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito “il Modello”) adottato dal C.S.I. allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

1.2. Il presente regolamento è predisposto da C.S.I. al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3. Il presente Regolamento è stato predisposto e approvato dall'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento.

1.4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.5. A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice del Modello, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Organo Amministrativo.


1.6. In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello Organizzativo (di seguito "Modello"). Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Articolo 2- NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO.

2.1. L'Organismo è un organo collegiale composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto a maggioranza dall'Organismo medesimo (laddove non vi abbia direttamente provveduto l'Organo Amministrativo). L'organo collegiale si compone come segue:

- un membro del Comitato per il Controllo Interno, contabile e fiscale, Responsabile del Sistema di Gestione 231;
- un membro con competenze in materia tecnica, organizzativa ed auditing;
- un membro con competenze in ambito legale, in particolare circa la disciplina di cui al D.Lgs. 231;

2.2. L'Organo Amministrativo di C.S.I. provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'Organismo mediante delibera consigliare.




Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

- 2.3. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia.
- 2.4. I membri dell'Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni al Consorzio, I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
- 2.5. L'Organismo avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.
- 2.6. Il Presidente dell'OdV esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento.
- 2.7. Il Presidente rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.
- 2.8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV, informato l'Organo Amministrativo, provvede non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.

Articolo 3- DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO.

- 3.1. La durata in carica dei componenti l'Organismo è annuale, la nomina è effettuata dall'Organo Amministrativo, organo sociale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello.
- 3.2. L'Organo Amministrativo di C.S.I. può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.
- 3.3. La mancata partecipazione a due o più riunioni consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 2.3, comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo dall'ufficio.




Consorzio Servizi Integrati

- 3.4. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.
- 3.5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui all'Organo Amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Articolo 4- CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO.

- 4.1. L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- 4.2. La riunione dell'Organismo è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Qualora non si provveda ad una tempestiva convocazione da parte del Presidente quando questa sia richiesta da uno dei membri, questi può richiedere la convocazione all'Amministratore Delegato del Consorzio e/o al Presidente dell'Organo Amministrativo il quale provvede secondo le regole previste dal presente regolamento entro tre giorni.
- 4.3. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 4.4. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- 4.5. Il Segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'OdV, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'OdV.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

4.6. Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta all'Organo Amministrativo, su richiesta del Presidente. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo presenti.

4.7. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

4.8. È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.


4.9. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

4.10. Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'OdV; in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni membri dell'Organo Amministrativo, membri del Collegio Sindacale, revisori, consulenti esterni, responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche del Consorzio, collaboratori dei componenti dell'OdV. Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'OdV ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

Articolo 5- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

5.1. I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Organo Amministrativo.

5.2. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'organismo si astengono dal ricercare ed



Consorzio Servizi Integrati

utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

5.3. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

5.4. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 6 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA


6.1. Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

6.2. I componenti dell'OdV non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'OdV, pena l'invalidità delle stesse.

6.3. In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'OdV è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

Articolo 7 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. Le riunioni dell'OdV possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'OdV. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti. I componenti dell'OdV non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'OdV, pena l'invalidità delle stesse.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

7.2. In casi di comprovata urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.

7.3. Ciascun membro dell'OdV ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

7.4. Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'OdV, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.

7.5. Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

7.6. Ciascun membro dell'OdV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri, (mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione) le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'OdV riferisce nell'ambito della prima relazione periodica all'Organo Amministrativo.


Articolo 8- DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. L'OdV assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.2. Le decisioni dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'OdV presenti. Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto.

8.3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.4. Gli atti e le comunicazioni dell'OdV devono essere sottoscritti dal Presidente.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

Articolo 9-VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

9.1. Tutte le attività dell'OdV devono essere documentate in appositi verbali redatti dal Segretario.

9.2. Il verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte. In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.


9.3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai componenti dell'OdV che hanno preso parte alla riunione; dagli altri componenti dell'OdV per sola presa visione.

9.4. Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro vidimato a cura del Segretario e sotto la supervisione del Presidente. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'OdV.

Articolo 10- GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ODV

10.1. Il Segretario dell'OdV raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse per previsione del Modello non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'OdV) e le trasmette ai componenti dell'OdV in tempo utile per la relativa discussione, indicando tempestivamente al Presidente eventuali carenze dei flussi previsti dal Modello.

10.2. L'OdV, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

Articolo 11- ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA

11.1. L'OdV redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie. Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.


Articolo 12- UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

12.1. L'OdV dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Organo Amministrativo (il "budget") destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

12.2. Conformemente a quanto previsto nel Modello, l'OdV può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'OdV dovrà essere motivata, adeguatamente discussa ed approvata in sede di riunione dell'OdV; dovrà altresì essere resa informativa in merito all'Organo Amministrativo con formale comunicazione a firma del Presidente.

Articolo 13- AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI

13.1. L'OdV, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

Articolo 14- RINUNCIA DEL COMPONENTE

14.1. In caso di rinuncia all'incarico di un componente, questi deve comunicarla al Presidente il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo per quanto di competenza.

14.2. Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal componente più anziano d'età.

Articolo 15- FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

15.1. L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dal Consorzio, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno del consorzio corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;


- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;

- aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre il consorzio al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente scritte;

- effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del modello



Consorzio Servizi Integrati


siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche utilizzando professionisti esterni;

- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni): per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato;
- tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del modello;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione dei modelli organizzativi richiesti dall'art. 6 in esame. Ma anche, e necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

2. qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione dei modelli di comportamento ed organizzativi emerga la necessità di adeguamento degli stessi, che pertanto risultino integralmente e correttamente attuati, ma si rivelino non idonei allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal decreto, sarà proprio l'organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

15.2. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

15.3. Quest'ultimo si avvarrà della collaborazione dell'Internal Auditing, per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Articolo 16- ENTRATA IN VIGORE

16.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'OdV.

Articolo 17-COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

17.1 Successivamente all'approvazione, il presente Regolamento viene comunicato all'Organo Amministrativo del Consorzio.

Articolo 18-. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

18.1 Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'OdV per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

18.2 Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'OdV, successivamente alla quale sono portate a conoscenza dell'Organo Amministrativo del Consorzio.